



Diritto & Fisco

**LA RIFORMA
DEL LAVORO**
in edicola con



Via libera del consiglio dei ministri al decreto che riscrive le regole del sistema ordinistico

Professioni, riforma al traguardo Tirocinio a 18 mesi. Un anno per le convenzioni sulle polizze

DI **BENEDETTA PACELLI**

Via libera del Governo alla riforma delle professioni. Sul filo di lana e portato «fuori sacco» al Consiglio dei ministri di ieri senza essere previsto all'ordine del giorno, il dpr di riforma Severino (in attuazione dall'art. 3, comma 5 del decreto legge n. 138/2011) ha faticosamente saltato l'ultimo ostacolo, quello del Cdm ed è ora pronto per la firma del capo dello stato e, quindi, per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Una corsa contro il tempo che, nelle ultime settimane, ha impegnato i tecnici dell'ufficio legislativo di Via Arenula alla ricerca di un delicato compromesso tra le osservazioni del Parlamento e del Consiglio di stato e le proteste degli ordini professionali. Il tutto stando ben attenti a rispettare i tempi previsti dalla delega che imponevano l'adozione di un provvedimento entro il 13 agosto. Le nuove regole che ridefiniscono il sistema ordinistico dunque sono pronte, con molte novità rispetto alla prima bozza varata dal Cdm del 18 giugno scorso. Le regole varranno per tutte le professioni, avvocati compresi. Gli stessi che proprio negli ultimi giorni avevano chiesto (senza ottenerlo) lo stralcio della riforma della professione forense, con l'adozione di un iter parlamentare separato in virtù del rilievo costituzionale dell'avvocatura.

Accesso, tirocinio e formazione continua. Uno dei punti fondamentali oggetto di modifica è stato l'ambito di applicazione della riforma, secondo le critiche eccessivamente ampie e con il riferimento a registri ed elenchi che avrebbe dovuto essere eliminato. Nella versione definitiva del dpr, infatti, si restringe la definizione di professione regolamentata limitata ora a quelle attività «il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi». Fuori dal perimetro dunque gli iscritti ad albi, registri ed elenchi tenuti dalle amministrazioni pubbliche. Ampie, invece, le modifiche in materia di tirocinio: la prima versione del dpr, infatti, lo rendeva obbligatorio nei termini di 18 mesi per qualsiasi professione. Il ministero, invece, elimina l'estensione dell'obbligatorietà per tutti e lascia ampio margi-

COME CAMBIA LA PROFESSIONE	
ACCESSO	<ul style="list-style-type: none"> Per professione regolamentata si intende l'attività riservata per disposizioni di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi (nessun riferimento a registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici)
TIROCINIO	<ul style="list-style-type: none"> Tirocinio obbligatorio di 18 mesi, fatta esclusione per quelle professioni che già non lo prevedevano negli ordinamenti; è previsto un corso di formazione facoltativo (pari a 200 ore) in aggiunta alla pratica professionale; i corsi di formazione potranno essere organizzati anche da enti esterni alla categoria, ma solo se autorizzati dal Consiglio nazionale, sentito il parere vincolante del ministero vigilante.
FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> La formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli Ordini, che potranno predisporre i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni.
SISTEMA DISCIPLINARE	<ul style="list-style-type: none"> Fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini; spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'Ordine; gli Ordini hanno 90 giorni per stabilire i criteri di scelta dei candidati; nei consigli di disciplina potranno farne parte anche soggetti esterni alla categoria e non iscritti all'albo.
ASSICURAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> I consigli degli ordini e degli enti previdenziali (non le associazioni professionali) possano negoziare le convenzioni assicurative; la negoziazione può avvenire entro il termine di 12 mesi.
PUBBLICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> È regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale; la violazione costituisce illecito disciplinare e violazione delle norme sulle pratiche commerciali.

ne decisionale agli ordinamenti delle singole professioni. Mentre la durata di 18 mesi diventa massima, non salta, invece, come richiesto da Palazzo Spada, la soglia dei tre praticanti, unica eccezione la presenza di una «motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale». Le 200 ore di formazione professionale contestuali al tirocinio, invece, non saranno più obbligatorie, ma facoltative; i corsi potranno essere organizzati anche da enti esterni alla categoria, ma solo se autorizzati dal Consiglio nazionale di categoria, sentito il parere vincolante del ministero vigilante. Gli ordini hanno un anno di tempo per regolamentare la materia (contenuti del corso, durata minima, condizioni di frequenza). La formazione continua invece ritorna sotto il

controllo degli ordini che potranno autorizzare anche enti o soggetti esterni.

Disciplinare e pubblicità. Praticamente riscritto dal principio il capitolo sul sistema disciplinare. In questo senso i piani alti di via Arenula rispondono alle critiche affermando, innanzitutto, che il Dpr non può intervenire sugli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale ma solo su quelli di natura amministrativa, accogliendo, invece, il suggerimento relativo alla previsione di soggetti estranei negli organi disciplinari territoriali. Salta

quindi l'ipotesi di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e si arriva a una selezione che deve effettuarsi da parte dei presidenti dei tribunali su un ricco elenco predisposto dall'ordine. In sostanza spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'ordine; l'elenco dovrà contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare. Gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri di scelta dei candidati alla carica di consigliere disciplinare.

Pubblicità e assicurazione. Sopravvive nell'architettura del decreto l'obbligo di stipula da parte del professionista di

una polizza assicurativa, per coprire eventuali danni causati alla committenza. Viene però concessa agli ordini una proroga di 12 mesi per consentire la predisposizione di convenzioni tra ordini, enti previdenziali e società di assicurazione, che potranno avere anche carattere collettivo. Sì, infine, alla «pubblicità informativa» (passa questa locuzione in tutto il testo per uniformarsi alla delega, mentre cade l'espressione «informazioni pubblicitarie»), purché «funzionale all'oggetto», veritiera e corretta. In caso di violazione si allarga il ventaglio delle sanzioni: oltre all'illecito disciplinare si rischia, infatti, di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria.

— Riproduzione riservata —



Il testo della riforma su www.italiaoggi.it/documenti